

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 9 maggio 2019, n. 3032.

La giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia "lieve"; 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.

Omissis

1.- Come esposto in narrativa, è impugnata l'esclusione dalla lista avente contrassegno "Forza Sa.Ma" per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 del Comune di ..., disposta dalla Sottocommissione elettorale perché presentata alle ore 12.10 e, quindi, oltre il termine previsto dall'articolo 28, penultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960, il quale stabilisce che la presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune dalle ore 08.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione e che nessuna comunicazione è pervenuta dal Segretario comunale in ordine ai ritardi eventualmente attribuiti agli uffici comunali.

L'appello è fondato.

È ben vero che, come dice parte appellante, il termine (ore 12.00) stabilito dall'articolo 28, penultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale.

Eccezionalmente, al fine di temperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- 1) che il ritardo sia "lieve";
- 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale;
- 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.

L'esistenza della prima condizione è attestata dalla stessa Sottocommissione elettorale, che ha qualificato come "di pochi minuti" il ritardo nella presentazione della lista, avvenuta alle 12.10.

Quanto al secondo presupposto, mentre non hanno valore di prova, come affermato dal T.A.R., le dichiarazioni rese dai due dei sottoscrittori delle liste "Forza Sa.Ma" e "Progetto Comune", contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado costituisce principio di prova la dichiarazione resa dal Segretario comunale due giorni dopo quello di presentazione delle liste. Il Segretario comunale ha dichiarato che gli uffici "tra le ore 11.30 e 13.10 erano particolarmente sovraffollati per la presenza di cittadini presentatori/sottoscrittori delle due liste Forza Sa.Ma. e Progetto Comune".

Quindi il Segretario comunale, soggetto terzo rispetto ai presentatori della lista "Forza Sa.Ma.", ha dichiarato che tra le ore 11.30 e 13.10 negli uffici erano presenti anche i presentatori della predetta lista.

Questa Sezione ha di recente chiarito (sentenza 7 maggio 2019, n. 2942), proprio con riferimento all'esclusione della Lista "Progetto comune" – i cui presentatori (unitamente a quelli della Lista Forza Sa.Ma.) il Segretario comunale, in data 29 aprile 2019, ha dichiarato essere presenti negli uffici dei Servizi demografici del Comune –, che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari. In ogni caso, la non imputabilità della causa del ritardo ai delegati e/o ai presentatori della lista presuppone che essi abbiano diligentemente assolto agli oneri di diligenza loro ascrivibili: oneri che esigono, in primo luogo, che la documentazione all'uopo necessaria sia acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione, come è avvenuto in relazione alla Lista "Progetto Comune".

Nel caso all'esame del Collegio, contrariamente alla vicenda oggetto della sentenza n. 2942 del 2012, non viene invece imputato ai presentatori della Lista Forza Sa.Ma. alcuna carenza nella documentazione allegata (che, come afferma la stessa parte appellata nella memoria depositata in data 8 maggio 2019, era completa). Di qui la presenza anche del terzo presupposto che la giurisprudenza del giudice amministrativo ritiene necessario per poter ritenere scusabile la presentazione di una lista oltre il termine delle ore 12.00 previsto dall'articolo 28, penultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960.

In conclusione, la presenza dei presentatori della Lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00, induce il Collegio a valorizzare il principio del *favor participationis*, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 marzo 2002, n. 1271).

Omissis